

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 31-1770

**Deliberazione della Giunta Regionale 30-1465 del 30-05-2020 avente per oggetto Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 - Rettifica per mero errore materiale.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, ha introdotto la disciplina relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2015, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali in materia di contabilità e bilancio incompatibili con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

- il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al richiamato D.Lgs. n. 118/2011 prevede che gli accertamenti e gli impegni devono essere registrati nelle scritture contabili quando gli stessi sono giuridicamente perfezionati con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione correlata viene a scadenza, con specifiche eccezioni espressamente previste nei principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

- il principio contabile 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. prevede che “ *In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) *i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) *i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) *i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) *i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) *i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) *i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile”.*

Rilevato inoltre che:

- l'art. 3, comma 4, del richiamato D.Lgs.118/2011 e s.m.i. prevede che:

*“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

- l'art. 63, comma 8 prevede che *“In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”;*

Rilevato che ai sensi della richiamata normativa, con provvedimento n. 30-1465 del 30/05/2020 la Giunta Regionale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, con le specificazioni richiamate nella deliberazione medesima.

Dato atto che:

- per mero errore materiale al punto a.4) del dispositivo della richiamata DGR 30-1465/2020 è stato riportato un ammontare dei residui passivi al 31.12.2019 pari a quello antecedente alle operazioni di ricognizione e di riaccertamento dei medesimi in luogo di quello corrispondente ai residui passivi conservati al 31 dicembre dello stesso esercizio, con conseguente esigenza di rettificare il medesimo punto nel seguente modo:

Testo di cui alla DGR 30-1465 del 30/05/2020

*“l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2019, è pari a complessivi euro 1.976.526.815,98 (di cui euro 383.131.050,87 residui passivi derivanti da esercizi pregressi ed euro 1.593.395.765,11 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2019 )”*

Testo rettificato

*“l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2019, è pari a complessivi euro 1.156.895.655,19 (di cui euro 321.513.060,74 residui passivi derivanti da esercizi pregressi ed euro 835.382.594,45 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2019 )”*

- la rettifica di cui al punto precedente non modifica le risultanze del riaccertamento ordinario di cui agli Allegati A) e B) al medesimo provvedimento che restano pertanto con la presente confermati;

Vista la L.R. 31 marzo 2020, n.8 "*Bilancio di previsione finanziario 2020-2022*"

Vista la DGR n. 16-1198 del 03.04.2020, avente per oggetto "*Legge regionale 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*".

Vista la D.G.R. n. 19-1404 del 22 maggio 2020 "L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022", modificata dalla l.r. 15 maggio 2020, n. 12 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Seconda Integrazione."

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

a) di rettificare per mero errore materiale il punto a.4) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1465 del 30/05/2020 nel seguente modo:

Testo di cui alla DGR 30-1465 del 30/05/2020

*"l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2019, è pari a complessivi euro 1.976.526.815,98 (di cui euro 383.131.050,87 residui passivi derivanti da esercizi pregressi ed euro 1.593.395.765,11 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2019 )"*

Testo rettificato

*"l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2019, è pari a complessivi euro 1.156.895.655,19 (di cui euro 321.513.060,74 residui passivi derivanti da esercizi pregressi ed euro 835.382.594,45 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2019 )"*

b) di confermare la richiamata DGR 30-1465 del 30/05/2020 in ogni altra parte non oggetto di espressa rettifica;

c) di dare atto che:

- in conseguenza della rettifica di cui al precedente punto a), le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 quali rappresentate negli allegati A) e B) alla richiamata Deliberazione n. 30-1465/2020 non subiscono alcuna variazione;

- copia del presente provvedimento verrà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)